

Codice Civile

Libro Primo: Delle persone e della famiglia

Titolo I: Delle persone fisiche

Art. 1 Capacita' giuridica

La capacita' giuridica si acquista dal momento della nascita

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784).

(3° comma abrogato)

Art. 6 Diritto al nome

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.